

Data: 27/10/2016

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovvero un'integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all'esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

## COS'E'

Il Fondo d'Integrazione salariale, disciplinato dal D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, nasce dall'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.lgs 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d'impresa - che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ovvero di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il F.I.S. ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (ad eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (ad eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (v. [circ. n. 176/2016](#)).

In particolare il fondo eroga:

a) l'**assegno di solidarietà**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;

b) l'**assegno ordinario**, in aggiunta all'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

I trattamenti d'integrazione salariale erogati dal Fondo devono essere autorizzati dalla Sede INPS competente in relazione all'unità produttiva; in caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

## A CHI SPETTANO LE PRESTAZIONI

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo d'integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Si sottolinea che i suddetti lavoratori devono avere – alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

## QUANDO SPETTANO

L'assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate, e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta.

## COSA SPETTA

Sia per l'assegno di solidarietà che per l'assegno ordinario la misura del beneficio è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per l'anno 2016 la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori ad € 2.102,24 ([circ. 48/2016](#)). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

Durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l'assegno al nucleo familiare.

## DURATA

La durata della prestazione è differente a seconda della prestazione richiesta. Nello specifico:

- a) l'assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;
- b) l'assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

## DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell'assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:

- 36 mesi di assegno di solidarietà;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

## FINANZIAMENTO

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Sono dovuti al fondo:

- a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
- b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4 per cento della retribuzione persa.

## PAGAMENTO

Ai trattamenti garantiti dal Fondo d'integrazione salariale, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

In fase di prima applicazione il pagamento dell'assegno avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Successivamente il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Gli interventi ed i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.

## LA DOMANDA

Le domande d'accesso alle prestazioni dovranno essere presentate telematicamente dal datore di lavoro ([circ. 122/2015](#), [circ. 22/2016](#) e [msg n.1986/2016](#)) alla struttura INPS territorialmente competente per unità produttiva. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; questa non può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione.

La domanda di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini su richiamati non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

## CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento del fondo pensioni presso cui è iscritto il lavoratore. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

---

Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d'iscrizione del lavoratore.

### **CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI CON IL REDDITO DA ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Tale divieto di cumulo si può esplicitare nelle forme dell'incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nelle [circolari n. 130/2010](#) e [n. 170/2015](#).

### **RICORSI**

Avverso i provvedimenti adottati è possibile proporre ricorso, entro 90 giorni ed esclusivamente tramite canale telematico, al Comitato amministratore del Fondo d'integrazione salariale, presso la Direzione generale dell'INPS. Il Comitato Amministratore decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni.

Tramite i Servizi OnLine di [www.inps.it](http://www.inps.it), una volta effettuato l'accesso a RiOL (Ricorsi on line) con PIN dispositivo, si devono selezionare le seguenti opzioni nell'ordine: Nuovo ricorso Gestione Lavoratori Privati/Prestazioni a sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di solidarietà FIS.